

Delib.G.R. 30-5-2008 n. 406

Indirizzi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale. Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 e successive modifiche.

Pubblicata nel B.U. Lazio 14 giugno 2008, n. 22.

2. Interventi

Gli interventi finanziari previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 15/2001 e modifiche art. 13 legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 finanziaria, sono finalizzati a promuovere e sostenere progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, concernenti:

- a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità ed a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;
- b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;
- c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato.

Gli interventi presentati dalle Amministrazioni locali devono comprendere sia programmi di attività che progetti di intervento.